



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE DI AREA CORPO POLIZIA LOCALE**

**ORDINANZA DELLA SINDACA**

**ATTO N. ORD 178 DEL 07/05/2026**

**OGGETTO: DIVIETO DI DETENZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO O METALLO O CERAMICA DESTINATE AL CONSUMO IMMEDIATO, DIVIETO DI DETENZIONE E USO DI ARTICOLI PIROTECNICI ED ESPLODENTI, DI BOMBOLETTE SPRAY (COMPRESSE QUELLE URTICANTI) E DI PORTO DI STRUMENTI DA PUNTA E DA TAGLIO ATTI AD OFFENDERE IN OCCASIONE DELLA 97^ ADUNATA NAZIONALE DEGLI ALPINI.**

**IL SINDACO**

Su proposta degli Assessori alla Sicurezza Urbana e Polizia Locale, Arianna Viscogliosi, e al Commercio, artigianato, Turismo e Marketing Territoriale, Tiziana Beghin:

**Premesso che:**

A Genova, nelle giornate dell'8, 9 e 10 maggio 2026, si terrà la 97^ Adunata Nazionale degli Alpini, evento che, pur prevedendo manifestazioni e iniziative organizzate concentrate in specifiche aree cittadine individuate nella planimetria allegata, comporta la presenza diffusa di partecipanti sull'intero territorio comunale, anche al di fuori degli spazi formalmente dedicati agli eventi ufficiali, in ragione delle modalità di partecipazione, della vocazione itinerante della manifestazione e della fruizione spontanea della città da parte degli aderenti e dei visitatori.

**Considerato che:**

- l'evento, di particolare rilevanza pubblica, è destinato a comportare un significativo e prolungato afflusso di persone, con conseguente incremento dei profili di rischio per la sicurezza urbana e l'incolumità dei partecipanti e dei cittadini sia sull'intero territorio comunale sia, con maggiore intensità, nelle aree direttamente interessate dagli eventi

Documento sottoscritto digitalmente

programmati;

- la particolare natura dell'Adunata, connessa a spostamenti spontanei e non interamente predeterminabili dei partecipanti, rende la presenza degli avventori sul territorio cittadino diffusa e, per parte significativa, non prevedibile con riferimento a luoghi e orari, potendosi determinare situazioni di affollamento anche in aree non direttamente interessate dalle manifestazioni ufficiali;

- in contesti caratterizzati da elevata concentrazione di persone e da significativa mobilità dei partecipanti, la disponibilità e il consumo su area pubblica di bevande in contenitori di vetro, metallo o ceramica costituiscono un fattore di rischio concreto per l'incolumità pubblica, in quanto tali contenitori, per loro natura, possono essere facilmente frantumati o dispersi, con conseguente pericolo di lesioni, nonché utilizzati impropriamente; inoltre, in situazioni di affollamento, la presenza diffusa di tali materiali può ostacolare le operazioni di gestione dei flussi e di eventuale emergenza, aggravando le condizioni di sicurezza complessiva.

#### **Considerato, altresì, che:**

- in occasione di manifestazioni ad elevato afflusso di pubblico, la detenzione in aree pubbliche o aperte al pubblico di oggetti e materiali potenzialmente pericolosi, anche se di uso comune, può determinare situazioni di rischio, sia per l'uso improprio o doloso degli stessi, sia per eventi accidentali connessi a cadute, rotture o dispersioni;

- nelle aree individuate nella planimetria allegata, in ragione dello svolgimento delle manifestazioni ufficiali e dei momenti di maggiore richiamo dell'evento, è ragionevole prevedere una concentrazione particolarmente elevata di persone, con conseguente incremento della vulnerabilità complessiva del contesto sotto il profilo della sicurezza;

- analoghi profili di rischio per la sicurezza e l'incolumità pubblica sono ravvisabili nell'utilizzo improprio di artifici pirotecnici, nella detenzione e nell'uso di dispositivi contenenti spray urticanti, nonché nel porto di strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, i quali, in contesti caratterizzati da elevata presenza di persone, quali quelli connessi allo svolgimento delle manifestazioni ufficiali e ai momenti di maggiore richiamo dell'evento, risultano oggettivamente idonei a determinare situazioni di pericolo, anche indipendentemente dall'intenzione del soggetto agente;

- l'utilizzo di spray urticanti in aree affollate può determinare effetti indiscriminati, idonei a determinare un immediato effetto di allarme e panico tra le persone presenti, con reazioni a catena e movimenti improvvisi e disordinati della folla, coinvolgendo soggetti estranei all'evento scatenante;

- tali reazioni possono comportare perdita del controllo dei flussi pedonali, urti, cadute e

difficoltà di deflusso, aggravando in modo significativo i rischi per l'incolumità delle persone e ostacolando l'efficace intervento dei servizi di sicurezza e di emergenza;

- in tali contesti risulta particolarmente complesso, per le Forze di polizia e per il personale addetto alla sicurezza, distinguere tempestivamente tra l'autore dell'azione e la persona che invochi finalità difensive, con il rischio di aggravamento delle situazioni critiche e di interferenza con le attività di controllo e di intervento;

- risulta pertanto ragionevole e proporzionato vietare la detenzione di dispositivi contenenti spray urticanti nelle aree e nelle fasce temporali caratterizzate da maggiore concentrazione di pubblico.

### **Ritenuto che:**

- sussistano le ragioni di contingibilità ed urgenza previste dall'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, in relazione alla natura dell'evento, alla sua durata, alla presenza diffusa dei partecipanti sull'intero territorio comunale e all'esigenza di prevenire situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica;

- sia necessario adottare, anche sulla base di una valutazione differenziata dei livelli di rischio, nell'area interessata dalla manifestazione, misure idonee, mirate e proporzionate a contrastare fenomeni e condotte pregiudicanti la sicurezza urbana e l'incolumità delle persone;

– in ragione della diffusività e imprevedibilità della presenza degli avventori, potendosi determinare situazioni di affollamento anche al di fuori delle aree delle manifestazioni ufficiali, appare opportuno vietare, sull'intero territorio comunale, il consumo su area pubblica o aperta al pubblico di bevande in contenitori di vetro, lattina o ceramica;

- appare opportuno consentire in tutto il territorio comunale la vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina o ceramica esclusivamente per consumo differito non in luogo pubblico o aperto al pubblico, subordinandola alla condizione che i contenitori restino chiusi e sigillati al momento della vendita e vengano trasportati direttamente dal luogo di acquisto al luogo privato di consumo, vietando contestualmente il consumo su area pubblica o aperta al pubblico, nonché all'interno dei locali e dehors/plateatici autorizzati a condizione che il consumo avvenga con avventori seduti e limitatamente agli spazi assentiti;

- con riferimento alle aree nelle quali si svolgono le manifestazioni ufficiali dell'evento e nei momenti in cui è prevista una maggiore presenza di persone, come individuate nella planimetria allegata (aree verde scuro e verde chiaro) e limitatamente alle specifiche fasce orarie indicate, risulti adeguato ed efficace introdurre ulteriori misure di prevenzione, prevedendo il divieto di detenere o utilizzare artifici pirotecnici, e strumenti da punta o da

taglio atti ad offendere;

– con specifico riferimento alle aree interessate dallo svolgimento degli eventi di maggiore rilievo (area verde scuro sulla cartina) e dal dispiegamento dei servizi di ordine pubblico, appaia altresì necessario estendere le misure restrittive alla detenzione di dispositivi contenenti spray urticanti;

- le misure sopra indicate risultino coerenti con il quadro valutativo e le indicazioni emerse nel corso dell'ultimo Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 20.04.2026, avuto riguardo alle specifiche caratteristiche dell'evento e ai profili di rischio connessi alla sicurezza urbana e all'ordine pubblico;

- i divieti suindicati rispondono a prevalenti esigenze di security, risultando misure necessarie, proporzionate e idonee a prevenire condotte potenzialmente idonee a compromettere l'ordine pubblico e l'efficacia dell'azione delle Forze di polizia;

- tale articolazione delle misure consenta un equilibrato contemperamento tra le esigenze di tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica e la necessità di non comprimere oltre il necessario l'iniziativa economica privata e le esigenze di vita quotidiana dei cittadini.

- le misure introdotte risultino improntate ai principi di adeguatezza, proporzionalità e ragionevolezza, in quanto differenziate sotto il profilo territoriale e temporale, calibrate in relazione ai diversi livelli di rischio e tali da limitare l'incidenza sulle libertà individuali e sull'iniziativa economica privata allo stretto necessario;

#### **Visti:**

- l'art. 54 D. Lgs. 267/ 2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e, in particolare, i commi 4 e 4-bis;
- l'art. 4-bis cc. 1 e 2 L. 110/1975 che punisce chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta. E che la pena è aumentata se il fatto è commesso in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica
- l'art. 7-bis D. Lgs. 267/ 2000;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n° 11001 del 28 luglio 2017;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n° 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 .

### **Richiamati:**

- il vigente Regolamento di Polizia Urbana e, in particolare, l'articolo 21;
- il vigente Regolamento di Polizia Annonaria per la convivenza tra le funzioni residenziali e commerciali e le attività di svago nella Città di Genova, e, in particolare, l'art. 4, c. 2;
- la legge 30 marzo 2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati".

### **Dato atto che**

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal dott. Fabio Cosimo Manzo, responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

- con la sottoscrizione della proposta del presente atto, il firmatario attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del D. L.vo 267/2000;

- il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato preventivamente trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

### **Acquisito**

il visto di conformità del Vice Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 c.2 del d. l.vo 267/2000.

## **ORDINA**

che, per i motivi addotti in premessa

1) dalle ore 08.00 del giorno 8.05.2026 alle ore 00.00 del giorno 11.05.2026, **in tutto il territorio del Comune di Genova:**

a) è fatto divieto di consumare su area pubblica o aperta al pubblico bevande contenute in recipienti di vetro e/o metallo e/o ceramica;

b) è consentito il consumo di bevande contenute in recipienti di vetro o metallo o ceramica all'interno dei locali e nei dehors/plateatici regolarmente autorizzati delle attività di somministrazione, a condizione che il consumo avvenga con avventori seduti e limitatamente agli spazi assenti;

Documento sottoscritto digitalmente

c) è consentita la vendita di bevande in contenitori di vetro o metallo o ceramica esclusivamente per consumo differito, non in luogo pubblico o aperto al pubblico, a condizione che i contenitori siano chiusi e sigillati al momento della vendita e vengano trasportati dal luogo di acquisto al luogo privato di consumo, restando in ogni caso vietata l'apertura e il consumo su area pubblica o aperta al pubblico.

2) dalle ore 10.30 del giorno 8.05.2026 alle ore 00.00 del giorno 11.05.2026, **limitatamente all'area di colore verde scuro**, meglio delimitata nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento, posta all'interno del perimetro come di seguito definito, ivi comprese le vie che lo delimitano quando non espressamente escluse:

Vie e piazze escluse:

- Via Armando Diaz; • Viale Brigata Bisagno; • Viale Duca d'Aosta; • Piazza delle Americhe
- Piazza Giuseppe Verdi; • Via San Vincenzo (tratto compreso tra Piazza Giuseppe Verdi e Via Federico Ricci); • Via Anton Maria Maragliano, fino all'intersezione con Via Pace; • Via della Pace • Via Malta tra via Granello e via Maragliano; • Via Granello, tra via Perani e via Malta; • Via Brigata Liguria nel tratto tra via Diaz e via Perani; • Via Perani • Via Lomellini; • Piazza Fossatello; • Via al Ponte Calvi; • Largo Zecca; • Piazza Corvetto; • Via XII Ottobre;
- Via Sofia Lomellini; • Via Ceccardo Roccatagliata Ceccardi; • Via Morcento; • Via Giosuè Carducci; • Piazza Dante.

Vie e piazze incluse:

- Via San Vincenzo (per il solo tratto compreso tra Via Fiume e Via Vincenzo Ricci); • Via Galata, fino all'intersezione con Via Tollot; • Via Ugo Foscolo; • Via Cairoli; • Piazza della Meridiana; • Via Garibaldi; • Via Interiano; • Piazza delle Fontane Marose; • Salita Santa Caterina; • Piazza Dante – parcheggio motocicli; • Vico Dritto di Ponticello; • Via di Porta Soprana; • Piazza Giacomo Matteotti; • Via San Lorenzo; • Piazza Caricamento – area pedonale; • Via di Sottoripa; • Via della Mercanzia; • Vico del Portello; • Via Roma; • Piazza della Raibetta; • Piazza della Vittoria (consentito l'accesso al parcheggio interrato di APCOA nei giorni 08/05 e 09/05); • Via Cadorna; • Viale Caviglia; • Via Fiume.

a) è fatto divieto di accendere, utilizzare o detenere artifici pirotecnici/materiale esplosivo, di qualsiasi tipologia, fatti salvi i casi espressamente autorizzati dalle competenti Autorità;

b) è fatto divieto di detenere dispositivi contenenti spray urticanti, di qualsiasi tipo e composizione;

c) è fatto divieto di portare con sé strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, salvo che ricorra un giustificato motivo previsto dalla normativa vigente.

3) dalle ore 00.00 del giorno 10.05.2026 alle ore 00.00 del giorno 11.05.2026, **limitatamente all'area di colore verde chiaro**, meglio delimitata nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento, posta all'interno del perimetro come di seguito definito, ivi comprese le vie che lo delimitano quando non espressamente escluse:

Vie e piazze escluse:

Piazza delle Americhe; Via Antiochia; Via Tommaso Invrea tratto tra corso Torino e via Casaregis; Via Casaregis; Corso Guglielmo Marconi; Rotatoria 9 Novembre; Strada Aldo Moro; Via al Ponte Calvi; Piazza Fossatello; Via Lomellini; Largo Zecca; Piazza Corvetto (versante monte); Via Serra; Via Galata, nel tratto compreso tra Via Tollot e Via Serra; Via Tollot; Via Varese; Via De Amicis.

Vie e piazze incluse:

Corso Aurelio Saffi; Corso Maurizio Quadrio; Via Filippo Turati; Via della Mercanzia; Piazza Caricamento – area pedonale; Via di Sottoripa; Via Cairoli; Piazza della Meridiana; Via Garibaldi; Vico del Portello; Via Interiano; Piazza delle Fontane Marose; Salita Santa Caterina; Via Roma; Via Ugo Foscolo; Via San Vincenzo; Piazza Giuseppe Verdi; Corso Buenos Aires tra via Brigata Bisagno e piazza Borgo Pila; Piazza Borgo Pila; Via Smirne tratto tra Corso Torino e il civico 10r;

a) è fatto divieto di accendere, utilizzare o detenere artifici pirotecnici/materiale esplodente, di qualsiasi tipologia, fatti salvi i casi espressamente autorizzati dalle competenti Autorità;

b) è fatto divieto di portare con sé strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, salvo che ricorra un giustificato motivo previsto dalla normativa vigente.

#### **AVVERTE CHE**

- l'inosservanza del dispositivo della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa vigente, sarà punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000;
- all'atto della contestazione della violazione di cui al punto 1) lett. a), qualora il trasgressore, invitato a conferire il contenitore di vetro/metallo/ceramica negli appositi contenitori per lo smaltimento, non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto ai sensi dell'art.13 della legge n. 689/81;
- all'atto della contestazione delle violazioni di cui al punto 2) lett. a) e 3) lett. a), è stabilito il sequestro degli artifici pirotecnici / materiale esplodente detenuti dal trasgressore;

Documento sottoscritto digitalmente

- all'atto della contestazione delle violazioni di cui al punto 2) lett. b), è stabilito il sequestro del dispositivo contenente spray urticante detenuto dal trasgressore;
- è fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni per le violazioni di speciali disposizioni legislative o regolamentari.

### **AVVERTE, INOLTRE, CHE**

- il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21-*bis* della L. 7/8/1990, n. 241;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro il termine di sessanta giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica.

### **MANDA**

- alla Unità Organizzativa Comunicazione per la pubblicizzazione a mezzo stampa del presente provvedimento;
- alla Direzione di Area Polizia Locale ed alle forze di Polizia per il controllo dell'attuazione del presente documento;

### **DISPONE**

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune e inoltre che la sua conoscenza venga diffusa anche attraverso gli organi di stampa e ogni altra forma utile.

LA SINDACA  
SILVIA SALIS

*Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*

